



CITTA' DI TORINO

PROP 12460 / 2025

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO N. 288 "GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE". ABROGAZIONE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE

La Presidente Maria Grazia Grippo

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 giugno 2004 n. ord. 58 mecc. 2003 08902/002 e s.m.i., la Città di Torino ha istituito il/la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale con il compito di:

a) promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento, domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Torino, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;

c) promuovere iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lettera a);

d) promuovere con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria.

- Con Legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28, la Regione Piemonte ha istituito il/la Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che, nell'ambito del territorio regionale, contribuisce a garantire i diritti delle persone ristrette negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nonché delle persone ammesse a misure alternative, delle persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio, delle persone ospiti dei centri di prima accoglienza o presenti nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri;

• con Legge 21 febbraio 2014, n. 10 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, è stato istituito il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, organismo collegiale statale indipendente. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1bis della legge citata, il Garante Nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione, ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il

18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della Legge 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo.

Lo Stato italiano ha conferito al Garante Nazionale altri tre compiti:

1. il primo riguarda un obbligo derivante dalla ratifica del protocollo opzionale delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura (OPCAT). L'adesione a tale protocollo prevede che lo Stato debba predisporre un meccanismo nazionale indipendente (NPM) per monitorare, con visite e accesso a documenti, i luoghi di privazione della libertà al fine di prevenire qualsiasi situazione di possibile trattamento contrario alla dignità delle persone;
2. il secondo riguarda il monitoraggio dei rimpatri come previsto dall'articolo 8, comma 6, della Direttiva Europea 2008/115/CE;
3. infine, al Garante Nazionale, in quanto NPM, è stato attribuito il compito di monitorare le strutture per persone anziane o con disabilità, in base alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18).

Preso atto che:

- per tale monitoraggio il Garante Nazionale, quale NPM, può delegare, temporaneamente, specifici compiti ai Garanti territoriali;
- in particolare, il Garante Nazionale definisce gli obiettivi da realizzare e si occupa del coordinamento con i Garanti territoriali che hanno competenza per i luoghi di privazione della libertà e che contribuiscono sia a individuare gli aspetti sistemici di non funzionamento, sia alla redazione di raccomandazioni da inviare alle relative autorità nazionali o regionali, in quanto figure più di prossimità rispetto alle specifiche situazioni della comunità penitenziaria locale, fatta di detenuti/e e di "detenenti";
- per *privazione della libertà*, ai fini della presente regolamentazione, si intende ogni forma di detenzione o imprigionamento o collocazione di una persona in un luogo sotto custodia nel territorio del Comune di Torino che non le sia consentito lasciare volontariamente, su ordine di un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo.

Preso, altresì, atto che:

- il Piemonte, oltre al Garante monocratico regionale, è l'unica regione in Italia ad avere un Garante per ogni comune sede di carcere: oltre Torino, è presente la figura di garanzia nei Comuni di Alba, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Fossano, Ivrea, Novara, Saluzzo, Verbania e Vercelli;
- l'esistenza di una comunità reticolare di figure di Garanzia territoriali contribuisce sia alla costruzione di un sistema coerente nelle diverse realtà locali sia al rafforzamento dell'ampio mandato attribuito al Garante Nazionale che, anche attraverso la collaborazione con i/le Garanti territoriali, ricopre in modo efficace tutte le aree previste dal sopra citato Protocollo Opzionale OPCAT;
- dal 26 ottobre 2015 è attivo un Coordinamento regionale dei Garanti delle persone detenute operanti in Piemonte, presieduto dal Garante regionale, a cui partecipano i/le Garanti comunali delle dodici città sedi di carcere sul territorio piemontese. Il 6 luglio 2016 i/le Garanti piemontesi hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa con il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta in virtù del quale le parti *“s'impegnano reciprocamente per realizzare la più ampia collaborazione finalizzata alla tutela dei diritti dei detenuti e al miglioramento degli standard di qualità della vita e il rispetto della legalità negli istituti penitenziari della Regione Piemonte in attuazione dei principi contenuti nell'Ordinamento Penitenziario, nel rispetto dei più recenti indirizzi sulle modalità di esecuzione della pena e in piena sintonia con l'obiettivo del reinserimento sociale dei detenuti condannati.”*.

Nella convinzione che:

- la tutela dei diritti vive innanzitutto di contatto diretto, di fiducia e conoscenza reciproca e l'istituzione di una figura di prossimità, quale è il/la Garante comunale, rende concretamente possibile questa vicinanza e questa capacità di ascolto delle persone detenute e consente una

efficace e più tempestiva capacità di intervento;

- l'articolazione locale assicura la funzione di mediazione, nonché valide ed effettive risposte alle istanze sollevate. In tal modo, il potere di monitoraggio diviene più puntuale e oggettivo e aumenta l'efficacia e la capillarità dell'intervento;
- in tal senso, la scelta della Città di Torino di dotarsi di una autorità di Garanzia non giurisdizionale di tutela e promozione dei diritti delle persone private della libertà, dieci anni prima dell'istituzione del Garante Nazionale e cinque anni prima di quello regionale, testimonia l'attenzione dell'Amministrazione verso il mondo della privazione della libertà e la consapevolezza delle proprie corresponsabilità istituzionali in materia di prevenzione di trattamenti inumani e degradanti, di miglioramento delle condizioni di vita e di reinserimento sociale delle persone private della libertà nell'attuazione del precetto di cui all'articolo 27, comma 3, della Costituzione.

Osservato che:

- nello svolgere tale compito di prevenzione e controllo il/la Garante locale può promuovere azioni di monitoraggio anche verso le forme di privazione della libertà meno convenzionali, come i trattamenti sanitari coattivi, che determinano una restrizione di fatto delle libertà personali del soggetto;
- a tal proposito, a maggio 2024, a Torino è stato istituito il primo osservatorio italiano sui trattamenti sanitari obbligatori (in esecuzione della deliberazione della Giunta n. 31 del 31 gennaio 2023) che ha come obiettivo, attraverso la ricerca e studio, la sensibilizzazione, formazione e monitoraggio delle pratiche di trattamenti sanitari obbligatori della Città di Torino, cui la Garante partecipa fornendo i dati relativi ai trattamenti applicati negli istituti detentivi;
- la Garante partecipa altresì alle attività di monitoraggio nell'ambito delle misure di accompagnamento previste dal Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) del Ministero dell'Interno, a sostegno delle attività connesse al rimpatrio forzato degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio essendo presente a Torino un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr).

Dato atto che:

- la Legge 18 dicembre 2020, n. 173 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130 riconosce espressamente per i fini di cui sopra la facoltà di delega di azioni da parte del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale nei confronti delle/dei Garanti territoriali;
- in virtù del comma 5.1 dell'articolo 7 del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2014 n. 10), il/la Garante Nazionale può delegare, per una durata massima di mesi sei, i/le Garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 di cui al Testo Unico D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i., nonché presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale, quando particolari circostanze lo richiedano.

Nella consapevolezza che ai poteri di monitoraggio e segnalazione del/della Garante Locale corrispondono doveri precisi in relazione ai principi di riservatezza i quali si estendono a tutte le informazioni in ogni modo acquisite nell'esercizio di dette mansioni, da un lato perché la funzione esercitata ha finalità di sensibilizzazione e monitoraggio pubblico, dall'altro perché l'accesso a colloqui e corrispondenza riservata comporta un dovere di tutela dei dati acquisiti e della fonte che li ha forniti in linea con quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che integra il Regolamento generale europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR).

Considerato che:

- in data 11 luglio 2022 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra ANCI ed il Garante Nazionale

al fine di uniformare la figura dei/delle Garanti comunali delle persone detenute e private della libertà personale, per consolidare la loro istituzione, fornire un luogo di confronto e approfondimento nazionale e condivisa in collaborazione con il/la Garante Nazionale;

- in data 2 agosto 2023 sono state siglate le Linee Guida volte a favorire l'omogeneità nella nomina dei/delle Garanti comunali, l'effettivo supporto da parte delle Amministrazioni comunali nonché metodi di lavoro condivisi;
- una delle principali novità, è rappresentata dalla modalità di nomina del/della Garante che, dopo vent'anni, diventa per la prima volta una carica elettiva di competenza del Consiglio comunale quale ulteriore elemento di autonomia e indipendenza di tale figura di garanzia.

Dato atto che:

- il/la Garante comunale per le persone private della libertà personale è una autorità di controllo della legalità nei luoghi di privazione della libertà, dotata di autonomia ed indipendenza, cui la persona detenuta può rivolgersi per ottenere l'effettiva tutela dei propri diritti;
- il/la Garante comunale ha funzioni di osservazione e di vigilanza, promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà e della umanizzazione della pena detentiva anche in collaborazione con altri soggetti pubblici competenti in questo settore;
- il/la Garante comunale è l'intermediario tra le realtà di privazione della libertà, in particolare il carcere, e la città. Il suo ruolo è di garanzia, osservazione e dialogo rispetto alla salvaguardia di diritti e comportamenti conformi alla legge.

Ritenuto che:

- a distanza di oltre venti anni dalla sua istituzione, nel mutato quadro normativo sopra riassunto, appare opportuno adeguare il Regolamento che disciplina la figura del/della Garante per i diritti delle persone privata della libertà personale della Città di Torino, al fine di ridefinirne le prerogative le quali, sia per effetto di normative di settore, sia in virtù di delega da parte della/del Garante Nazionale, appaiono sempre più ampie;
- la revisione del testo regolamentare appare dunque necessaria anche in considerazione nella larga condivisione e garanzia di imparzialità che deriverà dalla elezione diretta del/della Garante da parte del Consiglio Comunale.

LA PRESIDENTE

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di abrogare di conseguenza il Regolamento n. 288 "Garante dei diritti delle persone private della libertà personale" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 giugno 2004 (mecc. 2003 08902/002) e modificato con successive deliberazioni del Consiglio comunale in data 20 marzo 2006 (mecc. 2006 01935/002) esecutiva dal 3 aprile 2006 e 4 giugno 2012 (mecc. 2012 02457/002) esecutiva dal 18 giugno 2012;

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, il Regolamento: "Garante Comunale dei diritti delle persone private della libertà personale", nella versione allegata alla presente deliberazione (allegato 1), della quale è parte integrante e sostanziale.

18/04/2025

LA PRESIDENTE

Firmato digitalmente da Maria Grazia Grippo

Si dichiara che sono parte integrante della presente proposta gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. Allegato_1_-_Regolamento.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alle firme digitali con cui è stata perfezionata la proposta